

Linee Guida



Linee guida 02/2024 sull'articolo 48 del RGPD

Versione 2.1

Adottate il 4 giugno 2025

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Cronologia delle versioni

Versione 1.0	2 dicembre 2024	Adozione delle linee guida per consultazione pubblica
Versione 2.0	4 giugno 2025	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 2.1	20 giugno 2025	Risoluzione migliorata dell'allegato

SINTESI

L'articolo 48 del RGPD stabilisce che: *«Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo».*

Lo scopo di queste linee guida è chiarire la logica e l'obiettivo di questo articolo, compresa la sua interazione con le altre disposizioni del capo V del RGPD, e fornire raccomandazioni pratiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento nell'UE che potrebbero ricevere richieste di comunicazione o trasferimento di dati personali da parte di autorità di paesi terzi.

L'obiettivo principale della disposizione è chiarire che le sentenze o le decisioni di autorità di paesi terzi non possono essere automaticamente e direttamente riconosciute o eseguite in uno Stato membro dell'UE, sottolineando in tal modo la sovranità giuridica rispetto al diritto di un paese terzo. Di norma, il riconoscimento e il carattere esecutivo delle sentenze e delle decisioni straniere sono garantiti dagli accordi internazionali applicabili.

Indipendentemente dall'esistenza di un accordo internazionale applicabile, se un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento nell'UE riceve e risponde a una richiesta di dati personali da parte di un'autorità di un paese terzo, tale flusso di dati costituisce un trasferimento ai sensi del RGPD e deve essere conforme all'articolo 6 e alle disposizioni del capo V.

Un accordo internazionale può prevedere sia una base giuridica [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e)] sia un presupposto per il trasferimento [ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a)].

In mancanza di un accordo internazionale o se l'accordo non prevede una base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), potrebbero essere prese in considerazione altre basi giuridiche. Analogamente, se non esiste un accordo internazionale o l'accordo non prevede garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), potrebbero essere presi in considerazione altri presupposti per il trasferimento, comprese le deroghe di cui all'articolo 49.

Indice

1	Introduzione	5
2	Qual è l'ambito di applicazione delle presenti linee guida?	6
3	Qual è l'obiettivo dell'articolo 48?	7
4	In quali situazioni è applicabile l'articolo 48?	7
5	A quali condizioni i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possono rispondere alle richieste delle autorità di paesi terzi?	8
5.1	Conformità all'articolo 6 del RGPD	9
5.2	Conformità al capo V del RGPD.....	11
	Allegato – Fasi pratiche	14

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

Visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso: il «RGPD»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visto l'articolo 12 e l'articolo 22 del regolamento interno,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

1 INTRODUZIONE

1. L'articolo 48 del RGPD, intitolato «Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione», prevede che: *«Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo»*.
2. Lo scopo di queste linee guida è chiarire la logica e l'obiettivo dell'articolo 48 del RGPD, compresa la sua interazione con le altre disposizioni del capo V del RGPD, e fornire raccomandazioni pratiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento nell'UE che potrebbero ricevere richieste dalle autorità di paesi terzi di comunicare o trasferire ⁽²⁾ dati personali.
3. La disposizione fa parte del capo V del RGPD su «Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali». Ciò significa che deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 44 del RGPD, il quale stabilisce chiaramente che **«tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento [RGPD] non sia pregiudicato»**. Inoltre, l'articolo 48 dovrebbe essere letto in combinato disposto con il considerando 102 del RGPD, che chiarisce che il RGPD «(...) lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati».

⁽¹⁾ Nel presente documento i riferimenti all'«UE» e agli «Stati membri» si intendono rispettivamente come riferimenti al «SEE» e agli «Stati membri del SEE».

⁽²⁾ L'articolo 48 fa riferimento a «trasferimento o comunicazione». Pertanto, questa sarà la terminologia utilizzata in tutto il testo delle presenti linee guida, anche se l'EDPB ha chiarito nelle sue linee guida 05/2021 che la comunicazione di dati personali si qualifica come trasferimento a condizione che siano soddisfatti i tre criteri delle linee guida (cfr. la parte 2.2 delle linee guida 05/2021 dell'EDPB sull'interazione tra l'applicazione dell'articolo 3 e le disposizioni sui trasferimenti internazionali di cui al capo V del RGPD).

2 QUAL È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI LINEE GUIDA?

4. Le presenti linee guida si concentrano sulle richieste che mirano alla cooperazione diretta tra un'autorità di un paese terzo e un soggetto privato nell'UE (a differenza di altri scenari in cui i dati personali sono scambiati direttamente tra autorità pubbliche nell'UE e in paesi terzi, ad esempio sulla base di un trattato di mutua assistenza giudiziaria). Tali richieste possono provenire da tutti i tipi di autorità pubbliche, comprese quelle che vigilano sul settore privato, quali le autorità di regolamentazione del settore bancario e le autorità fiscali, nonché le autorità che si occupano dell'applicazione della legge e della sicurezza nazionale ⁽³⁾.
5. Le presenti linee guida riguardano solo i casi in cui tali richieste sono rivolte a titolari del trattamento o responsabili del trattamento nell'UE e il cui trattamento dei dati personali è soggetto all'articolo 3, paragrafo 1 del RGPD.
6. L'articolo 48 non distingue tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento privati o pubblici che ricevono una richiesta di dati personali da parte di autorità di paesi terzi. Tuttavia, ai fini delle presenti linee guida, la seguente analisi si concentra sulle richieste dirette a soggetti privati nell'UE, considerando che questo sembra essere lo scenario più comune di applicazione dell'articolo 48 e che le richieste alle autorità pubbliche rientrano generalmente in un quadro di cooperazione internazionale stabilito negli accordi internazionali.
7. L'EDPB sottolinea che, al di là dei requisiti del RGPD, la cooperazione con le autorità pubbliche nei paesi terzi può essere disciplinata da norme aggiuntive ⁽⁴⁾. Tali requisiti non sono trattati nelle presenti linee guida.
8. Le presenti linee guida non contemplano un altro scenario che può verificarsi nella pratica, in cui un'autorità di un paese terzo richiede dati personali a un soggetto situato nel suo territorio (società madre) che chiederebbe poi i dati alla sua controllata nell'UE per poter rispondere alla richiesta. In tale situazione, il flusso di dati dalla società controllata dell'UE alla società madre in un paese terzo costituisce un trasferimento. La controllata dell'UE in quanto società esportatrice deve pertanto conformarsi al RGPD e in particolare all'articolo 6 del RGPD e al capo V. A seconda del suo ambito di applicazione, una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 può essere uno strumento pertinente per tali trasferimenti. Tuttavia, dato che la richiesta è inizialmente indirizzata a un soggetto dello stesso paese terzo dell'autorità pubblica richiedente, questo scenario non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 48.

⁽³⁾ Ai fini dell'applicazione della legge e della sicurezza nazionale, lo scambio di dati avviene solitamente tra le autorità coinvolte, pertanto l'articolo 48 non è applicabile in quanto questi tipi di trasferimenti non rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD. L'EDPB ribadisce pertanto la posizione espressa nelle sue linee guida sull'articolo 49 del RGPD, secondo cui: «*Nelle situazioni in cui esiste un accordo internazionale come un trattato di mutua assistenza giudiziaria (MLAT), le imprese dell'UE in genere dovrebbero rifiutare le richieste dirette e rinviare l'autorità del paese terzo richiedente a un trattato o accordo di mutua assistenza giudiziaria esistente*». Tuttavia, di recente si è registrata la tendenza a negoziare accordi internazionali che prevedano anche richieste dirette di accesso ai dati personali trattati da soggetti privati nell'UE da parte delle autorità di contrasto di paesi terzi, come ad esempio il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (CETS n. 224).

⁽⁴⁾ Ad esempio, in materia di cooperazione con le autorità di contrasto di un paese terzo, si applicherebbero anche le norme di procedura penale dello Stato membro del soggetto che riceve la richiesta.

3 QUAL È L'OBIETTIVO DELL'ARTICOLO 48?

9. Ai sensi dell'articolo 48, le sentenze e le decisioni delle autorità di paesi terzi che impongono a un titolare del trattamento o a un responsabile del trattamento nell'UE il trasferimento o la comunicazione di dati personali possono essere riconosciute ed eseguite solo se basate su un accordo internazionale applicabile ⁽⁵⁾, come un trattato di mutua assistenza giudiziaria (MLAT) in vigore tra il paese richiedente e l'UE o uno Stato membro ⁽⁶⁾, lasciando impregiudicati gli altri motivi di trasferimento ai sensi del capo V del RGPD. Questo articolo disciplina l'accesso ai dati personali soggetti alla protezione del RGPD da parte di organi giurisdizionali e autorità di paesi terzi. Il considerando 115 chiarisce che la disposizione mira a proteggere i dati personali dall'applicazione extraterritoriale di leggi di paesi terzi che *«potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell'Unione con il presente regolamento [RGPD]»*.
10. Pertanto, qualora i dati trattati nell'UE siano trasferiti o comunicati in risposta a una richiesta diretta di un'autorità di un paese terzo, tale comunicazione è soggetta al RGPD e costituisce un trasferimento ai sensi del capo V. Ciò significa che, come per qualsiasi trasferimento soggetto al RGPD, devono sussistere una base giuridica per il trattamento di cui all'articolo 6 e un presupposto per il trasferimento di cui al capo V.
11. L'EDPB ribadisce che una richiesta da parte di un'autorità straniera non costituisce di per sé una base giuridica per il trattamento o un presupposto per il trasferimento ⁽⁷⁾.

4 IN QUALI SITUAZIONI È APPLICABILE L'ARTICOLO 48?

12. L'articolo 48 si applica nelle situazioni in cui un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento nell'UE riceve una decisione o una sentenza da un'autorità amministrativa o da un tribunale di un paese terzo che richiede il trasferimento o la comunicazione di dati personali. La formulazione della disposizione, «giudice», «tribunale» e «autorità amministrativa», si riferisce a un ente pubblico di un paese terzo. L'EDPB ritiene che la terminologia utilizzata dall'organismo di un paese terzo per qualificare la sua richiesta come «decisione» o «sentenza» non sia determinante per l'applicazione dell'articolo 48, purché si tratti di una richiesta ufficiale da parte di un'autorità di un paese terzo.

⁽⁵⁾ Per quanto riguarda gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-327/91, Repubblica francese/Commissione, punto 27. In relazione all'articolo 228 del trattato CEE, la CGUE osserva che l'articolo 228 utilizza l'espressione «accordo» in senso generale per indicare qualsiasi impegno assunto da entità soggette al diritto internazionale che abbia forza vincolante, a prescindere dalla sua designazione formale.

⁽⁶⁾ Questa formulazione riflette le regole del diritto internazionale, in base alle quali una decisione di una corte, di un tribunale o di un'autorità amministrativa nazionale non ha effetti legali in altre giurisdizioni, a meno che un accordo internazionale applicabile non lo preveda. Pertanto, qualora le sentenze o decisioni di paesi terzi siano rivolte a entità all'interno dell'UE, deve essere in vigore un accordo internazionale tra tale paese terzo e l'UE o lo Stato membro in questione affinché tali sentenze o decisioni siano riconosciute ed esecutive ai sensi del diritto dell'Unione o dello Stato membro. Tuttavia, la necessità di un accordo internazionale affinché una sentenza o una decisione di un paese terzo sia riconosciuta ed esecutiva deve essere distinta dalla questione se i dati personali, anche in assenza di tale accordo, possano essere legittimamente trasferiti a un paese terzo.

⁽⁷⁾ Si veda a tal proposito anche la risposta congiunta EDPB-GEPD alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) sull'impatto del Cloud Act statunitense sul quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati personali (allegato), pag. 3.

13. L'EDPB ritiene che la formulazione dell'articolo 48 comprenda tutti i modi possibili in cui un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento nell'UE potrebbe rendere accessibili i dati personali all'autorità di un paese terzo.
14. L'articolo 48 non limita le finalità per le quali i dati possono essere richiesti dall'autorità del paese terzo. Pertanto, le richieste delle autorità di paesi terzi presentate in contesti diversi e per scopi diversi rientrerebbero nell'ambito di applicazione della disposizione, ad esempio le richieste delle autorità di contrasto o di sicurezza nazionale, delle autorità di regolamentazione finanziaria o delle autorità pubbliche responsabili dell'approvazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, ecc.
15. L'articolo 48 non distingue tra la situazione in cui un'autorità di un paese terzo chiede a un titolare del trattamento o a un responsabile del trattamento nell'UE di trasferire o comunicare dati personali, e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può rifiutarsi di ottemperare alla richiesta senza alcuna conseguenza giuridica negativa ai sensi del diritto dell'UE o del paese terzo, e la situazione in cui il rifiuto può comportare sanzioni per la mancata osservanza. L'EDPB ricorda che **in tutti i casi deve essere applicato un «test in due fasi»** quando si tratta di qualsiasi trasferimento di dati personali a paesi terzi: *«in primo luogo, deve esistere una base giuridica per il trattamento dei dati unitamente a tutte le disposizioni pertinenti del RGPD e, in secondo luogo, devono essere rispettate le disposizioni del capo V. Pertanto, il trattamento, vale a dire il trasferimento o la divulgazione di dati personali, deve rispettare i principi generali di cui all'articolo 5 e deve basarsi su una base giuridica, come indicato all'articolo 6 del RGPD»* ⁽⁸⁾.

5 A QUALI CONDIZIONI I TITOLARI DEL TRATTAMENTO E I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO POSSONO RISPONDERE ALLE RICHIESTE DELLE AUTORITÀ DI PAESI TERZI?

16. L'articolo 48 fa parte del capo V del RGPD su «Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali» e deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 44 del RGPD, il quale stabilisce che *«qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.»*. Inoltre, il considerando 115 del RGPD chiarisce che i trasferimenti dovrebbero essere consentiti solo se sono soddisfatte le condizioni del RGPD. Ciò significa che qualsiasi trasferimento o comunicazione di dati personali in risposta a una richiesta di un'autorità di un paese terzo richiede una base giuridica per il trattamento (articolo 6 del RGPD) e il rispetto dei requisiti per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali (capo V del RGPD).
17. Come già menzionato, oltre a garantire la conformità al RGPD, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento potrebbe dover soddisfare ulteriori requisiti derivanti da altri strumenti giuridici, ad esempio norme procedurali nazionali o accordi internazionali che prevedono la cooperazione con l'autorità del paese terzo.

⁽⁸⁾ Cfr. la risposta congiunta di EDPB e GEPD alla commissione LIBE sulle implicazioni del Cloud Act statunitense sul quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati personali, pag. 3. Cfr. le linee guida 2/2018 dell'EDPB sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679, adottate il 25 maggio 2018.

18. Inoltre, se il destinatario della richiesta è un responsabile del trattamento, quest'ultimo deve informare il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e dovrebbe seguire le sue istruzioni in merito alla richiesta, a meno che il diritto dell'Unione dello Stato membro cui il responsabile del trattamento è soggetto non gli vieti di informare il titolare del trattamento per «rilevanti motivi di interesse pubblico» ⁽⁹⁾.

5.1 Conformità all'articolo 6 del RGPD

19. Ai sensi dell'articolo 44 del RGPD, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo ha luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del RGPD, sono soddisfatte le condizioni di cui al capo V. Pertanto, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali deve soddisfare anche le condizioni previste dalle altre disposizioni del RGPD.
20. L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce principi generali e obbligatori per il trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, il titolare del trattamento è responsabile del rispetto degli obblighi stabiliti al paragrafo 1 (ciò vale anche quando le attività di trattamento sono svolte tramite un responsabile del trattamento). Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, qualsiasi trattamento di dati personali deve avere una base giuridica ai sensi dell'articolo 6. È pertanto necessaria un'analisi giuridica in relazione a ciascuna situazione specifica.
21. Il caso descritto nell'articolo 48 presuppone l'esistenza di una sentenza di un'autorità giurisdizionale o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che disponga il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'UE. Inoltre, tale richiesta da parte di un'autorità di un paese terzo può essere riconosciuta o resa esecutiva solo se si basa su un accordo internazionale, che può conferirle l'effetto di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e l'inosservanza avrebbe conseguenze giuridiche. Se il trattamento dei dati personali è effettuato per adempiere un obbligo legale, **l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)**, fornisce una base giuridica esplicita. Di conseguenza, l'EDPB è del parere che, per il caso di cui all'articolo 48, laddove è in vigore un accordo internazionale applicabile, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, costituirebbe la base giuridica appropriata per il trasferimento, purché siano soddisfatte le condizioni di tali disposizioni.
22. Per accordo internazionale applicabile si intende un accordo internazionale che prevede la possibilità per le autorità pubbliche di paesi terzi di richiedere direttamente l'accesso ai dati personali trattati da soggetti privati nell'UE. Se non esiste un accordo di questo tipo, ma un accordo internazionale prevede la cooperazione tra le autorità pubbliche in quel settore specifico, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria (MLAT), i soggetti privati nell'UE devono generalmente indirizzare l'autorità del paese terzo richiedente all'autorità nazionale competente, in linea con la procedura prevista dal MLAT o dall'accordo.
23. In caso di dubbio circa l'esistenza di un accordo internazionale e la sua natura, i soggetti dell'UE che ricevono una richiesta possono contattare e consultare le rispettive autorità nazionali competenti (ad esempio, ministero della Giustizia, ministero degli Esteri, autorità di vigilanza settoriali, ecc.).

⁽⁹⁾ Cfr. a tal fine l'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del RGPD e le linee guida 07/2020 dell'EDPB sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento di cui al RGPD, adottate il 7 luglio 2021.

24. Nei casi in cui non vi sia alcun obbligo legale derivante da un accordo internazionale per il titolare del trattamento, rimane possibile l'uso di altre basi giuridiche ai sensi dell'articolo 6, a condizione che siano soddisfatti i requisiti giuridici di cui al capo V del RGPD. Tuttavia, l'applicazione di queste altre basi giuridiche deve essere attentamente esaminata caso per caso. A causa dell'elevato numero di situazioni possibili, è possibile esprimere affermazioni generali sull'applicabilità dell'articolo 6 solo in misura molto limitata.
25. In linea di principio, il consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), potrebbe essere considerato una base giuridica per il trasferimento a paesi terzi. Tuttavia, l'uso del consenso come base giuridica sarà solitamente inappropriato in alcuni settori, in particolare se il trattamento dei dati è connesso all'esercizio di poteri autoritativi ⁽¹⁰⁾.
26. L'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sembra essere esclusa dalla sua sola formulazione. L'EDPB è pertanto del parere che **l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non possa essere invocato** da un soggetto privato nell'UE come base giuridica appropriata per rispondere a una richiesta di trasferimento o comunicazione da parte di un'autorità di un paese terzo.
27. Nelle situazioni in cui la comunicazione sulla base di un accordo internazionale non è obbligatoria, ma tale cooperazione è ancora consentita dal diritto dell'UE o degli Stati membri, **l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e)**, potrebbe essere utilizzato come base giuridica per il trattamento dei dati personali in quanto può essere considerato necessario per l'esecuzione del compito svolto nell'interesse pubblico ⁽¹¹⁾. In tali casi, il trattamento deve avere una base giuridica nel diritto dell'Unione o degli Stati membri, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3 del RGPD.
28. Per quanto riguarda **l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d)**, l'EDPB riconosce che, in circostanze specifiche e consolidate, gli **interessi vitali dell'interessato** potrebbero essere citati come base giuridica per il trasferimento di dati personali attivato da una richiesta di un paese terzo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal diritto internazionale ⁽¹²⁾. Per quanto riguarda **l'interesse vitale di altre persone**, l'EDPB ricorda che *«il trattamento di dati personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica»* ⁽¹³⁾.
29. A seconda del singolo caso, l'EDPB presume che possa essere possibile basarsi sull'**articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, per i trasferimenti o le comunicazioni alle autorità di paesi terzi ⁽¹⁴⁾ in circostanze eccezionali. A tal fine, l'EDPB ricorda che qualsiasi trattamento basato sui legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi deve essere necessario e temperato rispetto agli interessi o ai diritti e alle libertà fondamentali dell'interessato ⁽¹⁵⁾. L'esito del test comparativo

⁽¹⁰⁾ Cfr. in questo contesto il concetto giuridico di cui al considerando 43, prima frase, relativo al requisito del consenso liberamente espresso. Ciò vale a maggior ragione se il caso riguarda autorità pubbliche di paesi terzi. Cfr. anche la risposta congiunta EDPB e GEPD alla commissione LIBE sull'impatto del Cloud Act statunitense sul quadro giuridico europeo per la protezione dei dati personali, nota a piè di pagina 28.

⁽¹¹⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 6 del secondo protocollo addizionale alla convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (CETS n. 224).

⁽¹²⁾ Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di richieste di accesso a dati personali riguardanti minori sottratti o altre situazioni in cui il trasferimento è nell'interesse vitale degli stessi interessati.

⁽¹³⁾ Considerando 46 del RGPD.

⁽¹⁴⁾ Per ulteriori informazioni cfr. le linee guida 1/2024 dell'EDPB sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD (versione 1.0) adottate l'8 ottobre 2024.

⁽¹⁵⁾ La valutazione dell'impatto sugli interessi dell'interessato tiene conto di tutte le possibili conseguenze (potenziali o effettive) del trattamento dei dati per l'interessato, dei principi di proporzionalità in materia di protezione dei dati, nonché di elementi quali, ad esempio, la gravità dei presunti reati che possono essere

determina se è possibile fare riferimento alla base giuridica del legittimo interesse per il trattamento. **In linea di principio, qualsiasi trattamento basato su un interesse legittimo è in ogni caso limitato a quanto è manifestamente necessario per perseguire tale interesse specifico del titolare del trattamento o della terza parte.**

30. Sebbene, in alcuni casi, un titolare del trattamento possa avere un interesse legittimo a conformarsi a una richiesta di comunicazione di dati personali a un'autorità di un paese terzo, un operatore commerciale privato, che agisce in qualità di titolare del trattamento, non può invocare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), per la raccolta e la conservazione dei dati personali in modo preventivo al fine di poter condividere tali informazioni, su richiesta, con le autorità di contrasto in modo da prevenire, accertare e perseguire reati, qualora tali attività di trattamento non siano correlate alle proprie attività effettive (economiche e commerciali) ⁽¹⁶⁾. Inoltre, l'EDPB ha precedentemente ritenuto, in relazione a una situazione specifica, che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato in tali circostanze particolari prevalessero sull'interesse del titolare del trattamento ad aderire alla richiesta di un'autorità di contrasto di un paese terzo al fine di evitare sanzioni per inadempienza ⁽¹⁷⁾.

5.2 Conformità al capo V del RGPD

31. Come già indicato in precedenza, l'articolo 48 deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 44, il principio generale per il trasferimento che introduce il capo in questione. L'articolo 44 stabilisce le seguenti condizioni per i trasferimenti ai sensi del RGPD: qualunque trasferimento è soggetto alle altre disposizioni pertinenti del RGPD e deve soddisfare le condizioni di cui al capo V (test in due fasi), *«al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato»*. Le disposizioni sui trasferimenti internazionali sono state concepite per garantire che l'elevato livello di protezione dei dati personali all'interno dell'UE sia mantenuto quando i dati vengono trasferiti a paesi terzi con sistemi giuridici e standard di protezione dei dati diversi.
32. A tal fine, il capo V elenca i motivi dei trasferimenti, a partire dalle decisioni di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45. In assenza di una decisione di adeguatezza, uno degli strumenti di trasferimento di cui all'articolo 46 può prevedere garanzie adeguate. In assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate, le deroghe di cui all'articolo 49 potrebbero essere applicate in un numero limitato di situazioni specifiche.
33. A differenza delle altre disposizioni del capo V, l'articolo 48 non costituisce un presupposto per il trasferimento. La disposizione in sé non contiene garanzie in materia di protezione dei dati, ma chiarisce che le decisioni o le sentenze emesse da autorità di paesi terzi non possono essere riconosciute o eseguite nell'UE a meno che ciò non sia previsto da un accordo internazionale. Pertanto, prima di rispondere a una richiesta di un'autorità di un paese terzo che rientra

notificati, la portata della richiesta, le norme e le garanzie procedurali applicabili nel paese terzo e le garanzie applicabili in materia di protezione dei dati. Tale valutazione dovrà inoltre prestare particolare attenzione alla natura dei dati personali trattati e alle modalità di trattamento. Inoltre, il regolamento generale sulla protezione dei dati ha introdotto la necessità di tenere conto delle ragionevoli aspettative dell'interessato. Per ulteriori informazioni sulla necessità e sul test comparativo, cfr. anche le linee guida 1/2024 dell'EDPB sul trattamento dei dati personali sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD (versione 1.0), adottate l'8 ottobre 2024. ⁽¹⁶⁾ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 luglio 2023, Meta Platforms Inc. e altri contro Bundeskartellamt, causa C-252/21, punti 124 e 132.

⁽¹⁷⁾ Si veda la posizione dell'EDPB già espressa per l'area delle autorità di contrasto e della sicurezza nazionale nella risposta congiunta dell'EDPB e del GEPD alla commissione LIBE sull'impatto del Cloud Act statunitense sul quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

nell'ambito di applicazione dell'articolo 48, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento nell'UE deve individuare un presupposto applicabile per il trasferimento altrove nel capo V.

34. Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), garanzie adeguate possono essere costituite da *«uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici»*, ossia un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 48. Tali accordi sono conclusi dagli Stati e consentono tradizionalmente la cooperazione tra le autorità pubbliche, ma possono anche prevedere la cooperazione diretta tra soggetti privati e autorità pubbliche ⁽¹⁸⁾. Se un accordo internazionale riguarda la cooperazione tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento nell'ambito dell'UE e l'autorità del paese terzo richiedente, tale accordo può fungere da presupposto per il trasferimento se prevede garanzie adeguate conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a).
35. L'EDPB ha elaborato un elenco di garanzie minime da includere negli accordi internazionali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a). Tali garanzie devono essere in grado di assicurare che agli interessati i cui dati personali sono trasferiti sia garantito un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione ⁽¹⁹⁾. Di conseguenza, gli accordi internazionali applicabili ⁽²⁰⁾ che prevedono trasferimenti di dati personali dovrebbero, tra l'altro, esigere che i principi fondamentali di protezione dei dati siano garantiti da entrambe le parti, ossia garantire diritti azionabili ed effettivi degli interessati, contenere restrizioni sui trasferimenti successivi e sulla condivisione dei dati, comprese garanzie supplementari per i dati sensibili e fornire meccanismi di ricorso e controllo indipendenti ⁽²¹⁾. Le garanzie appropriate possono essere incluse direttamente nell'accordo internazionale, che prevede la cooperazione diretta tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e le autorità del paese terzo, o in uno strumento giuridicamente vincolante distinto.
36. L'articolo 48 fa riferimento a un accordo internazionale *«fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo»*. Secondo il parere dell'EDPB, per quanto riguarda i requisiti di cui al capo V ⁽²²⁾, questa formulazione potrebbe riguardare due situazioni possibili:

⁽¹⁸⁾ L'EDPB non è a conoscenza dell'esistenza di molti accordi internazionali di questo tipo. Un esempio sarebbe quello del Consiglio d'Europa: secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (CETS n. 224), che tuttavia non è ancora in vigore.

⁽¹⁹⁾ Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-311/18, Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland e Maximillian Schrems («Schrems II»), punto 96.

⁽²⁰⁾ In caso di dubbio circa l'esistenza di un accordo internazionale e la sua natura, i soggetti dell'UE che ricevono una richiesta possono contattare e consultare le rispettive autorità nazionali competenti (ad esempio, ministero della Giustizia, ministero degli Esteri, autorità di vigilanza settoriali, ecc.).

⁽²¹⁾ Cfr. a questo proposito la parte 2 delle linee guida 2/2020 sull'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) e sull'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 per i trasferimenti di dati personali tra autorità e organismi pubblici del SEE ed extra-SEE, versione 2.0, adottate il 15 dicembre 2020.

⁽²²⁾ Per quanto riguarda l'articolo 6 del RGPD, potrebbe verificarsi una terza situazione in cui esiste un accordo internazionale che non fornisce una base giuridica adeguata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD, ad esempio perché le disposizioni pertinenti dell'accordo non sono sufficientemente specifiche (ad es. non riflettono gli elementi elencati nell'articolo 6, paragrafo 3, del RGPD).

- In primo luogo, se **non esiste un accordo internazionale** che preveda la cooperazione tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e l'autorità del paese terzo, un trasferimento a un'autorità di un paese terzo deve fondarsi su un'altra base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del RGPD e su un altro presupposto per il trasferimento, di cui al capo V.
- In secondo luogo, se esiste un accordo internazionale che prevede la base giuridica di cui all'articolo 6, ma **non contiene le garanzie appropriate** conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e alle linee guida 2/2020 dell'EDPB, il titolare del trattamento deve individuare un altro presupposto per il trasferimento nel capo V.

37. In mancanza di una decisione di adeguatezza applicabile ⁽²³⁾ o di garanzie adeguate, l'articolo 49 del RGPD offre un numero limitato di situazioni specifiche in cui i trasferimenti possono avere luogo, ad esempio se sono necessari per importanti motivi di interesse pubblico o per l'accertamento ai fini dell'esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria ⁽²⁴⁾. Tuttavia, come spiegato in precedenti orientamenti emanati dall'EDPB, le deroghe di cui all'articolo 49 del RGPD devono essere interpretate in modo restrittivo e riguardano principalmente attività di trattamento occasionali e non ripetitive ⁽²⁵⁾.

⁽²³⁾ La valutazione dell'applicabilità di una decisione di adeguatezza dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo conto in particolare dell'ambito di applicazione della decisione di adeguatezza.

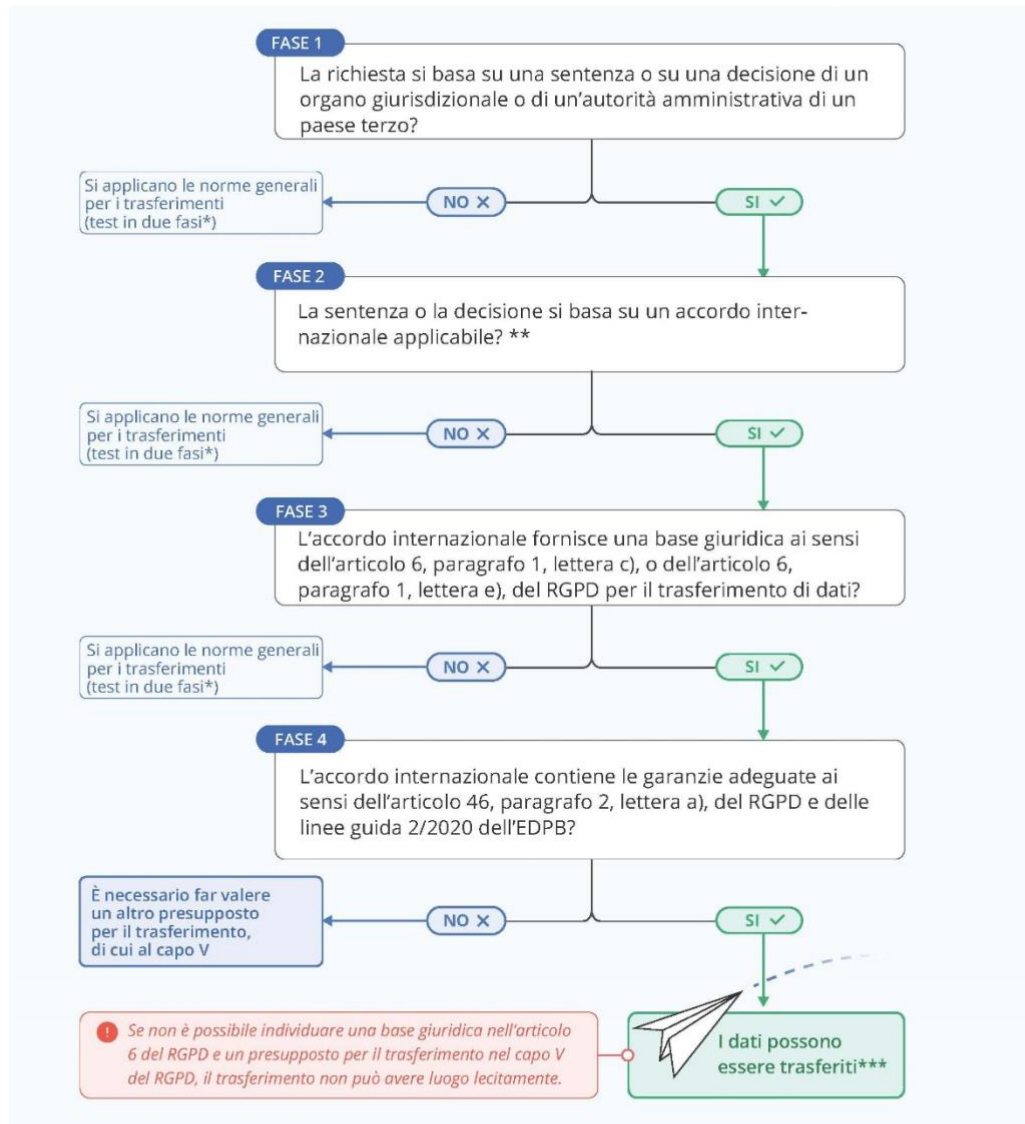
⁽²⁴⁾ Cfr. l'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) ed e), del RGPD.

⁽²⁵⁾ Cfr. le linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679, adottate il 25 maggio 2018.

Allegato – Fasi pratiche

L'articolo 48 si riferisce alla situazione in cui un ente pubblico di un paese terzo chiede a un titolare del trattamento o a un responsabile del trattamento nell'UE di trasferire dati a tale autorità e la richiesta deriva da una sentenza o da una decisione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa del paese terzo.

Quando riceve una **richiesta** di dati personali da un'autorità di un paese terzo, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento (26) nell'Unione deve rispondere alle seguenti domande per decidere se la richiesta può essere soddisfatta:



* Test in due fasi: Un trasferimento lecito richiede una base giuridica nell'articolo 6 del RGPD e un presupposto per il trasferimento nel capo V del RGPD.

** In questa particolare situazione, per accordo internazionale applicabile si intende un accordo internazionale che prevede la possibilità per le autorità pubbliche di paesi terzi di richiedere direttamente l'accesso ai dati personali trattati da soggetti privati nell'UE. Se non esiste un accordo di questo tipo, ma un accordo internazionale prevede la cooperazione tra le autorità pubbliche in quel settore specifico, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria (MLAT), i soggetti privati nell'UE devono generalmente rinviare l'autorità del paese terzo richiedente all'autorità nazionale competente, in linea con la procedura prevista dal MLAT o dall'accordo (cfr. anche la nota a piè di pagina 3 delle linee guida).

***A condizione che sia garantita la conformità alle altre disposizioni pertinenti del RGPD.

26. Se il destinatario della richiesta è un responsabile del trattamento, quest'ultimo deve informare il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e dovrebbe seguirne le istruzioni in merito alla richiesta, a meno che il diritto dell'Unione o il diritto dello Stato membro cui il responsabile del trattamento è soggetto non gli vieti di informare il titolare del trattamento per «rilevanti motivi di interesse pubblico» (cfr. a tale proposito l'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del RGPD e le linee guida 07/2020 dell'EDPB sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel regolamento generale sulla protezione dei dati, adottate il 7 luglio 2021).